

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

---

## LAVORI DI RIPARAZIONI E LAVORI DI OPERE EDILI DA EFFETTUARSI PRESSO TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E AMMINISTRATIVE DELL'ASUR MARCHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO. C.I.G.: 673205290C.

**Direttore dei Lavori:** Geom. Paolo Cortucci

**Responsabile Unico del Procedimento:** Ing. Alberto Franca

**Direttore dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo:** Ing. Alberto Franca

Ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a indicare:

**Committente:** l'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo.

**Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici.

**Direzione Lavori:** la Direzione dei Lavori nominata dal Committente. Si precisa che i rapporti di qualsiasi natura, relativi ai lavori in oggetto, saranno tenuti solo ed esclusivamente tra il Committente e l'Appaltatore, anche tramite la Direzione Lavori;

**Codice:** D.Lgs. n 50/2016;

**Regolamento:** D.P.R. n. 207/2016;

**CSA:** Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato speciale d'appalto riguarda la conclusione di un accordo quadro (art. 54 del Codice) in base al quale affidare in appalto i **"Lavori di riparazioni e lavori di opere edili da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo"**.

Le strutture oggetto del presente appalto ricadono nell'intero territorio dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, così come individuate:

- Ospedale di Fermo;
- Ospedale di Amandola;
- Ospedale di Sant'Elpidio a Mare;
- Ospedale di Montegiorgio;
- Ospedale di Montegranaro;
- Ospedale di Porto San Giorgio;
- Distretto Sanitario di Sant'Elpidio a Mare;
- Distretto Sanitario di Porto Sant'Elpidio;
- Distretto Sanitario di Petritoli;
- Distretto Sanitario di Monte Urano;
- Struttura Riabilitativa "Delfino blu" di Porto Sant'Elpidio;
- Struttura Sanitaria "Centro servizi integrati - Cittadella del sole" di Porto Sant'Elpidio;
- Struttura Residenziale Riabilitativa di via Zeppilli, "complesso ex cras" Fermo;
- Struttura veterinaria in c.da S. Martino, Fermo;
- Struttura ambulatoriale di via Gigliucci, Fermo;
- Struttura ambulatoriale di via Gaspare Spontini, Pedaso;
- Struttura veterinaria, porto peschereccio di Porto San Giorgio;
- Uffici Amministrativi di via Zeppilli, Fermo;
- Ex dispensario di via S. Antonio, Fermo.

Il presente CSA stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo il Committente ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci contenute nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in vigore.

Per le ore in economia di operai, da prevedersi per eventuali piccoli lavori, non suscettibili di esatta valutazione preliminare e quindi da liquidarsi su liste, il costo orario della manodopera (compreso ogni onere per spese generali e utile di impresa) è fissato come segue (come previsto nel capitolo 28.04 del Prezzario ufficiale della Regione Marche e consultabile nel sito del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche):

1. Operaio Specializzato € 33,71 di cui € 1,24 per oneri della sicurezza;

2. Operaio Qualificato € 31,43 di cui € 1,24 per oneri della sicurezza;

3. Operario Comune € 28,46 di cui € 1,24 per oneri della sicurezza.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel Prezzario ufficiale della Regione Marche, si procederà alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi, in accordo con l'Appaltatore, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, desumendoli dai prezzi medi correnti di mercato.

I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto incondizionato delle norme vigenti in materia.

L'Appaltatore deve raccordarsi con il Direttore dei Lavori per adottare le cautele idonee a evitare che gli interventi si ripercuotano negativamente sulla organizzazione del lavoro aziendale.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure per contenere e limitare quanto più possibile i disagi all'utenza e al personale dipendente, in considerazione delle caratteristiche sanitarie delle strutture, raccordandosi con il referente dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche.

L'Appaltatore al termine di ogni singolo lavoro, in contraddittorio con il Committente, deve effettuare le misure delle opere compiute e una verifica di collaudo, rilasciando tutta la documentazione prevista dalle vigenti leggi in materia.

I lavori potranno essere anche di piccola o piccolissima entità.

In casi particolari, il Committente si riserva la facoltà di espletare specifica gara.

Si precisa che potrebbero rendersi necessari nell'anno solo lavori per un importo complessivo inferiore a quello a base d'asta; l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di risarcimento, aumento di costi, modifica delle condizioni o altro.

Il personale dell'Appaltatore è obbligato a intervenire solo ed esclusivamente su chiamata del personale tecnico, che effettuerà la chiamata in pronta disponibilità dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie per la risoluzione del problema e previa consultazione con il personale tecnico del servizio, nelle persone che saranno comunicate per iscritto all'inizio del rapporto di convenzione.

Il Committente ha la più ampia facoltà di togliere o aggiungere alla totale quantità di edifici appaltati in virtù del presente CSA, immobili o strutture in genere che passassero ad altre Amministrazioni o che venissero assunte dall'Area Vasta n. 4 di Fermo, come pure sostituire un immobile, o comunque variarne le dimensioni, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere, né chiedere compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui al presente articolo sono di loro natura approssimative e soprattutto variabili e che a tali condizioni è subordinato l'appalto accettato, nel più ampio modo e senza riserve dell'Appaltatore.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

I lavori che formano oggetto dell'appalto risultano dalle seguenti indicazioni:

- Lavori edili per riparazioni di vario genere sui fabbricati;
- Opere murarie interne, pavimentazioni e rivestimenti;
- Assistenze murarie per impianti, massetti e intonaci;
- Ripristini strutturali, ecc.;
- Interventi urgenti di riparazione, in particolare determinati da agenti atmosferici.

Il Committente ha la più ampia facoltà di apportare modifiche, in aggiunta o in diminuzione, ai lavori sopra indicati, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere, né chiedere compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente CSA sono approssimative e soprattutto variabili e che a tali condizioni è subordinato l'appalto accettato, nel più ampio modo e senza riserve dell'Appaltatore.

### **ART. 3 - ESPLETAMENTO DEI LAVORI: MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E PAGAMENTO**

I lavori saranno ordinati all'Appaltatore mediante "Ordini di servizio" e saranno contabilizzati e liquidati utilizzando i prezzi dell'elenco prezzi contenuti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in vigore, con l'applicazione del ribasso d'asta contrattuale.

L'accoglienza degli Ordini di servizio deve avvenire entro 24 ore tramite Help desk telefonico a un numero attivo per il servizio di assistenza nelle 12 ore diurne (dalle ore 8:00 alle 20:00) di tutti i giorni, esclusi i festivi. Detti Ordini di servizio potranno essere sostituiti da comunicazioni dei tecnici dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche.

**Tempo di intervento:** è il tempo che intercorre tra l'Ordine di servizio con la richiesta d'intervento e l'inizio dello stesso da parte dell'Appaltatore.

**Tempo di esecuzione dell'intervento:** entro un massimo di 24 ore dall'accoglienza della segnalazione.

**L'Appaltatore dovrà rilasciare per ogni tipo di intervento apposito Foglio di lavoro/Documento trasporto/Rapporto/Rapporto Tecnico** nel quale dovranno essere indicati: la manodopera impiegata, le attrezzature utilizzate e i materiali forniti, il tipo di intervento effettuato, il luogo, la motivazione che lo ha reso necessario e il tempo impiegato controfirmato dal referente dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche.

Il referente dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche, prima di autorizzare il pagamento, potrà prescrivere la ripetizione di quelle operazioni non eseguite regolarmente e ordinare le prove, i campionamenti e quant'altro necessario ai fini della buona riuscita del servizio.

L'importo netto contrattuale relativo al servizio del presente appalto verrà liquidato entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'Appaltatore, in relazione al numero degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente CSA, verrà sospesa la liquidazione delle fatture in contestazione fino all'accertamento da parte del Committente dell'eliminazione delle anomalie riscontrate, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di interessi per ritardato pagamento.

### **ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro per la durata del contratto di mesi 24 (ventiquattro) è di € 148.200,00 (centoquarantottomiladuecento/00), oltre IVA, di cui € 6.000,00 (seimila/00) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **QUADRO ECONOMICO ANNUO DEI LAVORI (ai sensi dell'art. 16 del Regolamento)**

##### **A) LAVORI**

Opere murarie a misura e in economia: **€ 71.100,00**

Oneri per oneri per la sicurezza: **€ 3.000,00**

**B) IVA 22%: € 16.302,00**

**C) TOTALE: € 90.402,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO ANNI 2: € 180.804,00, oneri inclusi.**

##### **Materiali in genere**

A termine dell'art. 20 del Capitolato Generale, i materiali in genere occorrenti verranno acquistati dove l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori rispondano ai requisiti di buona norma per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e i prezzi dei materiali siano quelli del Prezzario Regionale.

### **ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto da stipularsi con l'Appaltatore i seguenti documenti:

1. Capitolato generale d'appalto / D.M. LL.PP. n. 145/2000, per le parti rimaste vigenti (che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l'Appaltatore è tenuto ad osservare);
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Elenco prezzi (Prezzario Regione Marche in vigore);
4. Offerta economica;
5. Polizza assicurativa;
6. D.U.V.R.I.;
7. P.O.S..

### **ART. 6 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI**

Per quanto riguarda il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, essendo il presente appalto suddiviso in cantieri (singoli edifici o parti di essi all'interno delle varie aree individuate al precedente art. 1)

l'entità dei singoli cantieri mobili non obbliga il Committente alla nomina dei coordinatori e alla presentazione dei piani di sicurezza attenendosi, nel contempo, ai principi e alle misure generali di tutela del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

Il contratto per l'appalto dei lavori di che trattasi sarà stipulato **"a misura"**.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto del rapporto qualità/prezzo, come meglio esplicitato nella documentazione di gara (punto 11 del disciplinare di gara).

Nelle more dell'espletamento della nuova procedura di appalto, per il tempo strettamente necessario, l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere a situazioni urgenti che si vengano a verificare, dietro richiesta del Committente, alle stesse condizioni fissate con il contratto.

**L'accordo quadro avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data della stipula del contratto normativo dell'accordo stesso e del contestuale contratto applicativo annuale.**

Tale durata sarà valida comunque fino al conseguimento dell'importo contrattuale annuo, il Committente si riserva la facoltà di non stipulare i contratti relativi al secondo anno di vigenza dell'accordo, nonché la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione delle procedure centralizzate a livello di ASUR Marche.

L'importo annuo presunto dei lavori da eseguire ammonta a € 74.100,00 oltre IVA e inclusi gli oneri per la sicurezza.

Non sarà necessaria alcuna consegna degli edifici.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme di cui al presente CSA, secondo le disposizioni del Committente.

#### **ART. 8 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI**

Categoria prevalente: **OG1, Classifica I.**

I concorrenti dovranno possedere l'attestazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Codice e al Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG1, Classifica I o, in alternativa, dovranno possedere i requisiti speciali previsti dall'art. 90 del Regolamento.

Si rinvia al punto 4.2 del disciplinare di gara (Capacità economico e finanziaria e capacità tecniche e professionali).

#### **Art. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI**

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nella sottoelencata normativa:

- Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, emanato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, per le parti vigenti;
- D.P.R. n. 207/2010;
- D.Lgs. n. 50/2016;
- D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- Norme UNI relative ai servizi di manutenzione;
- tutte le leggi statali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche che l'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. I materiali usati dovranno possedere marchi di qualità riconosciuti dalla Comunità Europea ed essere, se del caso, non propagandi l'incendio e resistenti al fuoco.

#### **Art. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui all'art.16 del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici e agli altri specificati nel presente CSA, sarà a carico dell'Appaltatore quanto segue:

- a) le prestazioni per rilievi, tracciamenti, misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- b) i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo;
- c) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori;
- d) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso;

- e) in caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dal Committente, il medesimo comunica all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i valori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati;
- f) il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo, sarà effettuato solo dopo l'acquisizione da parte del Committente di D.U.R.C. regolare;
- g) la presentazione al Committente, settimanalmente, ai sensi dell'art.187 del Regolamento, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera, noli e mezzi d'opera;
- h) le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonché tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare" per il segnalamento temporaneo di cantiere;
- i) l'eventuale servizio, quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni dell'appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito Personale;
- j) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste;
- k) la custodia diurna e notturna del cantiere;
- l) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc.;
- m) gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali prelevati sia in sito, sia nel cantiere dell'Appaltatore, sia all'attuazione della stesa nel caso di conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori indicati dal Committente, secondo quanto previsto in seguito nel presente CSA. E fatto inoltre obbligo all'Appaltatore di provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dal Committente;
- n) solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico del Committente, permanendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per prelievi, misure e quant'altro stabilito dal Committente stesso;
- o) tutte le spese relative al contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.
- p) l'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge;
- q) tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento insicurezza delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 4/16.01.2008;
- r) l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo art. 21. L'Appaltatore deve dichiarare che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati è stato tenuto conto nell'offerta dei prezzi;
- s) l'Appaltatore sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- t) qualora il cantiere di lavoro dovesse interessare un edificio nel quale siano in corso le normali attività istituzionali, l'Appaltatore provvederà a proprio carico all'installazione di idonee barriere per la separazione delle zone di lavoro all'interno e all'esterno dell'edificio;
- u) l'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi già in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a propria cura;
- v) eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici per l'assistenza agli scavi, compresi gli oneri per l'interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici;
- w) l'Appaltatore ha l'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte all'interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- x) l'Appaltatore, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dei lavori, ha l'obbligo di mettere in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate Comune, Provincia Regione e Prefettura), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- y) qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale, l'Appaltatore deve agire secondo l'art. 306 del D.Lgs. n. 152/2006 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3, parte VI del decreto citato e presentarle per l'approvazione al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma art. 305, commi 2 e 3;

- z) come specificato dal citato decreto all'art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato;
- aa) fa fede comunque quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in ambito di "danno ambientale".

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

- a) a fornire al Committente la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 del 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 del 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 del 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 del 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- b) ad assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie con le prescritte segnalazioni;
- c) ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle normali attività istituzionali negli edifici interessati dai lavori, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e dei Responsabili degli Uffici/edifici interessati dai lavori;
- d) a espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo di aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori, provvedendo altresì all'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito. Su richiesta del Committente, nel Certificato di Ultimazione Lavori verrà indicato il termine entro cui il cantiere sarà sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltatore. Nel caso in cui non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'Appaltatore resta obbligato al conferimento di detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- 1. qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruite o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Committente e il R.U.P.; inoltre, l'Appaltatore dovrà collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi;
- 2. l'Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dai Comuni o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito a viabilità, smaltimento rifiuti, interventi su proprietà comunali, ecc. e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente e ulteriori sue prescrizioni, l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi;
- 3. l'Appaltatore sarà obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle opere, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- 4. l'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità;
- 5. l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato generale d'appalto. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante;
- 6. l'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà darne immediata comunicazione al R.U.P., potendo comunque disporre la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo

imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà formalmente diffidare l'Appaltatore che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto;

7. l'affidamento e i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 105 del Codice;
8. per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è fatto obbligo all'Appaltatore di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e ss.mm., fermo restando l'obbligo di massimizzazione del riuso dei materiali provenienti da scavi nell'ambito dello stesso appalto.  
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo ad attuare il D.M. n. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e le congruità del prezzo degli stessi. I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati e conferiti a totale cura e spese dell'Appaltatore;
9. l'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche d'intervento con la minimizzazione degli effetti negativi connessi all'interferenza dei cantieri, con l'attività istituzionale delle U.O.C. della Area Vasta n. 4. A tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste e i mezzi d'opera dovranno essere organizzati, gestiti e mantenuti in accordo con le indicazioni fornite dal Committente. Dovranno essere altresì predisposte tutte le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti ambientali di corso d'opera. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque non oltre giorni 20, alla rimessa in pristino delle aree interessate dai lavori;
10. l'Appaltatore rimane obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente e accessoria relativa al buon andamento dei lavori, anche se non espressamente qui indicata. Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza del Committente statuiti espressamente alla lettera n), nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all'Appaltatore per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

Di tutti gli oneri e obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'Appaltatore, lo stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire l'entità dell'offerta.

## **ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **a) Modo di esecuzione e ordine dei lavori**

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente CSA.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.

L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

Salvo preventive prescrizioni del Committente, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

Il Committente, in considerazione della specificità della propria attività sanitaria, si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, anche in orari diversi da quello normale di lavoro o in giorni festivi o di riposo, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di compensi speciali diversi da quelli già previsti nell'elenco prezzi o dal presente CSA. Non verrà considerata festiva o comunque fuori dell'orario di lavoro la mattina del sabato.

Il rifiuto o la non osservanza della presente lettera è motivo sufficiente per lo scioglimento unilaterale del contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun risarcimento.

### **b) Gestione dei lavori**

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo e/o certificazioni di regolare esecuzione, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento e dal Capitolato generale.

All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere.

All'interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.

#### **Art. 12 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE PER CONTO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà, nel termine perentorio e improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna dei lavori, delegare e presentare al Committente **una persona ivi domiciliata, che lo rappresenti e abbia l'incarico di ricevere, ed eseguire tutti gli ordini che il Committente emetterà:**

- a) per somministrazione di materiali o mezzi d'opera e prestazioni di mano d'opera;
- b) per ricevere quegli altri ordini che il committente vorrà dare nel suo interesse e/o in casi d'urgenza;
- c) per l'adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

L'incaricato sopra delegato dall'Appaltatore dovrà essere sostituito ogni qualvolta i Direttori dei Lavori individuati all'interno dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche, lo richiederanno al R.U.P.; di tale richiesta il Responsabile Unico del Procedimento non ha obbligo di dare alcuna motivazione.

L'Appaltatore dovrà di conseguenza nominare un proprio Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto al Committente il relativo nominativo, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

#### **Art. 13 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI**

Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco prezzi per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata.

#### **Art. 14 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine e attrezzature le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario e attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell'allegato Elenco prezzi, restando esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A MISURA**

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco prezzi della Regione Marche in vigore, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le nuove voci non siano contemplate nel Prezzario regionale.

I prezzi dell'Elenco, sia riferiti alle attività a misura che in economia, sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi e ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per la mano d'opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione e il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
- e) per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza e osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i... Sia per i lavori a misura che per quelli in economia, che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dal Committente, alcun compenso o maggiorazione.

#### **Art. 16 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine stabilito dalla Direzione dei Lavori purché, a giudizio del Committente, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi del Committente stesso. Il



Committente si riserva a ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### **Art. 17 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dal Committente. Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, il Committente ordinerà pure all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

Il Committente darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implicino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque e alla gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito dal presente CSA.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Committente, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base all'art. 191 del Regolamento.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non specificatamente ordinata dal Committente o dal R.U.P.

#### **Art. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE**

Quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini del Committente, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, il Committente procederà secondo testimoniali di stato per accertare le condizioni del lavoro e l'inadempienza dell'Appaltatore, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che il Committente è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista d'ufficio a tutto carico e maggiore danno all'Appaltatore, se questi nel termine di 3 giorni non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell'appalto.

Il termine di 3 giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che, a firma del R.U.P. si sarà dato all'Appaltatore, e non occorrerà alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che l'Appaltatore riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dal Committente per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell'Appaltatore e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'ufficio non sarà sospesa, se non quando l'Appaltatore ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere e di essere in grado di eseguire regolarmente il contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, l'esecuzione d'ufficio dovesse continuare oltre il periodo di 15 giorni dalla data del suo inizio, l'Appaltatore oltre ai danni, sarà passibile di una sanzione di € 100,00 (Euro cento/00) al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, e occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d'ufficio dovesse protrarsi per più di 20 giorni, o in caso di recidiva da parte dell'Appaltatore che obblighi così il Committente ad addivenire per più di una volta durante l'Appalto alla esecuzione d'ufficio parziale o totale, si farà luogo senz'altro alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore a sensi dell'articolo seguente.

#### **Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora all'Appaltatore siano imputabili inadempienze, soprattutto se reiterate, tali da rendere insoddisfacente il servizio o l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, il Committente, previa diffida ex art. 1454 c.c., avrà la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r all'Appaltatore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni dovute. Il Committente formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente disporrà la risoluzione del contratto (art. 108, comma 3, del Codice), salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- ritardo sul termine di esecuzione dei lavori, per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Il Committente intimerà per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della

comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto (art. 108, comma 4, del Codice);

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione, rallentamento o interruzione dei lavori da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora l'Appaltatore violi le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- qualora non vengano rispettati gli accordi sindacali in vigore e in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali e previdenziali;
- cessione totale o parziale del contratto;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- fallimento dell'Appaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possono pregiudicare lo svolgimento dei lavori;
- morte del legale rappresentante della ditta, di uno dei soci della ditta costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Nei casi su elencati, qualora il Committente dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto:

- l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- il Committente potrà procedere a nuova aggiudicazione in favore della seconda ditta migliore offerente (dopo l'Appaltatore dichiarato inadempiente), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In tal caso il maggior prezzo corrisposto alla nuova ditta, sarà integralmente posto a carico dell'Appaltatore inadempiente;
- il Committente, potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti e il Codice, con particolare riferimento all'art. 108 (Risoluzione).

#### **Art. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Committente, conformemente a quanto previsto e disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del c.c., potrà recedere dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del Codice, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo degli stessi.

#### **Art. 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità e alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la regolare assunzione.

Il personale dell'Appaltatore dovrà restare subordinato al Committente.

Il Committente avrà diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei dipendenti dell'Appaltatore per la loro insubordinazione, malafede, incapacità, frode, furto o inadempienza agli obblighi di contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell'Appaltatore sotto questi effetti è esclusivamente devoluto al Committente.

#### **Art. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO I TERZI**

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendosi esplicitamente che le norme contenute nel presente CSA sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dal Committente o dai terzi per il modo con cui furono condotti o eseguiti i lavori e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta il

Committente in senso lato, e ciò nonostante l'obbligo dell'Appaltatore di obbedire agli ordini del Servizio Tecnico.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti.

### **Art. 23 - NUOVI PREZZI**

Quando sia ordinato all'Appaltatore di eseguire un genere di lavoro non previsto nel contratto e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi prezzi si valuteranno:

- a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nel Prezzario regionale in vigore;
- b) quando sia impossibile in tutto o in parte, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio.

Tali Nuovi prezzi saranno comunicati all'Appaltatore per le sue osservazioni e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa della approvazione del Committente.

In caso di mancato accordo sui Nuovi prezzi in parola, l'Appaltatore sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni al Committente, il quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l'obbligo per l'Appaltatore a eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d'arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi prezzi sarà applicato il ribasso d'asta stabilito dal contratto.

Si darà corso alla revisione dei prezzi ogni qualvolta nel corso di validità dell'appalto la Regione Marche procederà all'aggiornamento del nuovo Prezzario regionale.

### **Art. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto contrario comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni danno (art. 19 del presente CSA).

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.

I subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale nonché dovranno essere in regola con la vigente normativa contributiva.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice, deve depositare il contratto di subappalto presso il committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, l'appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 105, comma 17 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche (punto 19 del disciplinare di gara).

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si rinvia al punto 9 (Subappalto) del disciplinare di gara.

### **ART. 25. CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, al quale si rinvia.

#### **ART. 26 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE**

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato generale n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra indicate deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al capoverso 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 27 - ONERI E SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.